

Con decreto del Presidente della Giunta regionale si darà corso alle conseguenti variazioni di bilancio.

Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno che deve contenere tra l'altro i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istitutive e al funzionamento del parco stesso.

Art. 8.

Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione, nel comprensorio del parco sono vietate:

a) l'apertura di nuove strade carrabili e di piste di penetrazione;

b) l'esecuzione di qualunque taglio boschivo nei boschi di proprietà pubblica ed in quelli di alto fusto di proprietà privata. Sono fatti salvi i diritti di uso civico esistenti, per i quali dovranno essere rilasciate apposite autorizzazioni da parte della Giunta regionale. E' permessa l'utilizzazione dei boschi cedui di proprietà privata di superficie non superiore a due ettari, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nelle rispettive province. L'utilizzazione di boschi cedui di proprietà di privati e di superficie superiore a due ettari è subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte della Giunta regionale;

c) l'esecuzione di qualunque opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per le opere classificate di pubblica utilità d'interesse dello Stato e degli enti pubblici territoriali delle opere consentite dagli strumenti urbanistici esistenti per l'esercizio delle attività agricole, per i centri storici e le zone di completamento, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi esistenti, per gli interventi urgenti di restauro conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente,

per gli interventi previsti dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 e per gli interventi di adempimento leggi statali e regionali in vigore.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

Nel territorio del parco sono comunque vietati:

a) la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali;

b) l'apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dimesse. Le attività estrattive esistenti dovranno essere continuate esclusivamente al fine del restauro ambientale secondo le direttive della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1;

c) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto, dei mezzi necessari alla conduzione delle attività agricole per i quali verrà rilasciato gratuitamente dall'ente gestore un apposito contrassegno;

d) l'esercizio della caccia con qualunque mezzo esercitata, salvo i casi previsti dalla legislazione vigente, l'ente gestore, previo parere dell'ufficio regionale per i parchi, potrà autorizzare catture di animali, al solo fine di studio, da parte di soggetti interessati alla ricerca scientifica;

e) l'accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi, al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo dall'ente gestore;

f) l'apposizione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri urbani. I cartelli esistenti dovranno essere rimossi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Norme particolari

Il regolamento di attuazione dovrà stabilire norme per l'esercizio degli usi civici esistenti, nel rispetto delle tradizioni e delle reali necessità socio-economiche delle popolazioni interessate e delle finalità istitutive del parco.

Art. 11.

Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, o alla inosservanza delle pre-

visioni contenute nella presente legge, nel piano di assetto e nel regolamento di attuazione del parco, si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

La sanzione amministrativa minima è stabilita in lire 5.000.000.

La sanzione amministrativa per le violazioni delle norme di cui alla lettera c) dell'articolo 8 della presente legge è stabilita nella misura unica di L. 5.000.000, equivalente alla sanzione massima prevista dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Le violazioni sono accertate dagli organi di vigilanza dell'ente gestore, dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Art. 12.

Norme finali

L'ente gestore con la presente legge è autorizzato, sentito l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi generali necessari alla conduzione al funzionamento ordinario e straordinario del parco.

Art. 13.

Convocazione del consorzio di gestione

Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali facenti parte del consorzio di gestione sono tenuti a designare i loro rappresentanti in seno all'assemblea, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 4.

Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, o su sua delega, l'assessore regionale competente in materia di parchi, convoca i rappresentanti di

cui al comma precedente per procedere all'elezione del presidente del consorzio di gestione del parco.

Al Presidente della Giunta regionale o all'assessore delegato spetta altresì indire le convocazioni successive e che si rendono necessarie sino alla nomina del presidente del consorzio di gestione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1983

SANTARELLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 28 gennaio 1983.

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 29-1-1983, N. 8 CONCERNENTE: « ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELL'APPENNINO "MONTI SIMBRUINI" ».


Descrizione dei confini del parco regionale dell'Appennino Monti Simbruini

Confine regionale tra Lazio e Abruzzo dalla intersezione dello stesso con il confine comunale di Cervara di Roma fino alla intersezione con il confine comunale di Filettino; il confine comunale tra Filettino fino alla intersezione a quota 1.058 con il vallone di S. Onofrio; il fosso dell'Obaco ed il fosso Capo fino al fontanile di Capo d'Acqua ed al ponte delle Tartare; la riva sinistra dell'Aniene ad una distanza di 100 metri dalla stessa, dal ponte delle Tartare fino al ponte Rapone; la statale 411 da ponte Rapone al km. 74; il fosso delle Cammore lungo la riva destra, dal km. 74 della statale 411 fino all'allineamento con la quota 577 della strada Subiaco-Monte Livata; l'allineamento tra il fosso delle Cammore e la quota 577 della strada Subiaco-Livata; la strada Subiaco-Vignola-Cervara dalla intersezione a quota 577 con la strada Subiaco-Livata fino al tornante a quota 771; l'allineamento tra la quota 771 e la quota 930; la strada provinciale Cervara-Arsoli tra la quota 930 e l'intersezione con il confine comunale tra Cervara ed Arsoli; il confine comunale di Cervara dalla intersezione con la provinciale Cervara-Arsoli fino all'intersezione con il confine regionale Lazio-Abruzzo.


Quadro d'insieme del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»
(seguono i particolari coordinati)




— A —



— B —




— C —




— D —



- E -



- F -



- G -



- H -

